



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 17/08/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1674

Programma regionale per l'edilizia universitaria.

L'assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal personale dell'Ufficio Università e Ricerca, confermata dal Dirigente dell'Ufficio e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con Legge 14 novembre 2000, n.338 recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" sono disciplinati gli interventi in materia di edilizia residenziale universitaria finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni di sicurezza e alla manutenzione straordinaria, al recupero e alla ristrutturazione di immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi e residenze, nonché agli interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità, da realizzarsi, con il concorso dello Stato;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima disposizione normativa, tra coloro che possono presentare richieste di finanziamento vi sono le Regioni, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, le Università, gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, i collegi universitari ed altri soggetti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della stessa legge n. 338/2000, lo Stato cofinanzia tali interventi attraverso un contributo non superiore al cinquanta per cento del costo totale previsto dai progetti esecutivi immediatamente realizzabili;
- con appositi Decreti Ministeriali sono definiti, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della L. n. 338/2000, rispettivamente le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti nonché gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie, unitamente alle linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione;
- gli alloggi e le residenze realizzati con il cofinanziamento dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della prefata normativa sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione economica e di merito stabiliti dal tuttora vigente D.P.C.M. 09/04/2001;

Visto:

- il Programma di governo regionale e gli esiti della Conferenza Regionale di Programmazione sul diritto allo studio universitario del 24 maggio 2011;
- il D.M. n. 26 del 7 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28/04/2011, recante le "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338";

- in particolare, l'art.1, comma 2, del citato D.M. n. 26/2011 ove è stabilito che la procedura di selezione degli interventi è diretta alla formazione di un Piano triennale integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del decreto stesso;
- l'art. 1, comma 5, della L. 338/2000, che prepone all'istruttoria dei progetti una commissione ministeriale che ha il compito di individuare i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procedere alla ripartizione dei fondi;
- l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 26/2011 che fissa al 27 luglio 2011 il termine di presentazione al MIUR delle richieste di cofinanziamento;
- l'art. 4, comma 3, del D.M. n. 26/2011 ove è stabilito che le richieste indirizzate al MIUR dai soggetti che possono presentare progetti per il cofinanziamento devono essere trasmesse in copia cartacea anche alla Regione che dovrà fornire al Ministero, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle richieste di cofinanziamento, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi proposti con la Programmazione regionale;

Rilevato:

- che il citato Piano triennale assume come riferimento la programmazione regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni ed alle Province Autonome;
- che, per le motivazioni innanzi indicate ed anche al fine dell'ammissibilità ai benefici di cui alla L.n. 338/2000, viene definito il Programma regionale in materia di edilizia universitaria, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. A), che tiene conto delle reali necessità abitative degli studenti fuori sede degli Atenei della Regione Puglia, nonché degli studenti interessati dai programmi di mobilità internazionale;

Ritenuto:

- dover riportare nel Programma allegato alla presente delibera i dati relativi al fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.M. n. 26/2011;
- dover riportare nel Programma allegato alla presente delibera i dati relativi al fabbisogno assoluto di posti alloggio;
- dover individuare nel Programma allegato alla presente delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 26/2011, i parametri capaci di esprimere il grado di coerenza con la programmazione regionale dei progetti proposti dai soggetti di cui all'art. 2 del menzionato decreto ministeriale ai fini del cofinanziamento statale;
- dover riservare ogni possibile integrazione del Programma stesso sulla base di rinnovate e motivate esigenze connesse all'evoluzione del sistema universitario pugliese;

Vista la Legge 14 novembre 2000, n. 338;

Vista la Legge 2 dicembre 1991, n.390;

Visto il D.P.C.M. 09/04/2001;

Visti i Decreti Ministeriali nn. 26 e 27 del 07/02/2011 e n. 127 del 21/03/2011;

Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m.i..

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come definito dalla L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal

Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) approvare il Programma regionale per l'edilizia universitaria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (all. sub A), con espressa riserva di possibili integrazioni sulla base di rinnovate e motivate esigenze connesse agli sviluppi del sistema universitario pugliese ed all'applicazione della normativa in materia di diritto allo studio universitario;
- 2) dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 26/2011, la valutazione del grado di coerenza con la Programmazione regionale dei progetti proposti per il cofinanziamento statale avverrà secondo i criteri riportati nel Programma allegato alla presente delibera;
- 3) dare mandato al Servizio Scuola, Università e Ricerca di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola